

R.G. n. 7/2021 (cui sono riuniti gli RG n. 8, 9 e 10/2021)



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile
procedure concorsuali

Il Giudice

- Visto il ricorso depositato in data 15/07/2021 ed integrato con i depositi effettuati il 16/07/2021 e il 21/07/2021 dalla **SOCIETÀ AGRICOLA BERTOZZI S.S.** p./IVA e c.f. 00929950400, iscritta al REA FO-275182 con sede a Bertinoro, via Santa Croce n. 3694 in persona dei tre soci Getti Manuela, Bertozzi Andrea e Bertozzi Eugenio, ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti formulata unitariamente a quella contestualmente ma separatamente depositata dai tre soci illimitatamente responsabili;
- Dato atto che con separati decreti in pari data è stata disposta, ai sensi dell'art. 7-bis l. 3/2012, stante l'origine comune del sovraindebitamento coinvolgente membri della stessa famiglia, la riunione del presente ricorso con quelli depositati da **GETTI MANUELA**, n. Cesena il 01/02/1968 c.f. GTT MNL68B41C573R, residente a Bertinoro via Santa Croce n. 3694 (RG 8/2021);
BERTOZZI EUGENIO, n. Cesena il 15/07/1963 c.f. BRTGNE63L15A809H, residente a Bertinoro via Santa Croce n. 2774 (RG 9/2021);
BERTOZZI ANDREA, n. Cesena il 22/04/1990 c.f. BRTNDR90D22C573C, residente a Bertinoro via Papa Giovanni XXIII n. 250 (RG 10/2021);
- Dato altresì atto che tutti i ricorrenti sono rappresentati e difesi dall'avv. Eros TITI e Marco CARDONA del foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso il loro



- studio legale sito in via de' Poeti n. 8, Bologna;
- Lette le proposte di accordo per la ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti unitariamente formulate dalla società e dai tre soci;
 - Esaminata la documentazione allegata e la relazione particolareggiata ex art. 9, comma 3 bis, l. 3/2012 del dott. Giovanni Brusi, Gestore unico nominato dall'O.C.C.-Romagna per tutte le posizioni;
 - Vista l'integrazione effettuata in data 06/09/2021, a seguito di richiesta di questo giudice, con provvedimento del 26/07/2021, nel rispetto del termine assegnato;
 - ha pronunciato il seguente

DECRETO

Come già evidenziato nel decreto del 26/07/2021, con i ricorsi sopra indicati, GETTI MANUELA, BERTOZZI ANDREA E BERTOZZI EUGENIO, in proprio e quali soci illimitatamente responsabili della SOCIETÀ AGRICOLA BERTOZZI S.S., hanno chiesto l'apertura congiunta della procedura di sovraindebitamento ai sensi della l. 3/2012 al fine di comporre la crisi in cui gli stessi e la società si sono venuti a trovare, mediante presentazione di una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti unitaria prevedente, in breve sintesi, la messa a disposizione dei creditori delle quattro procedure riunite dell'intero ricavato derivante dai canoni di affitto dell'azienda agricola (i cui immobili sono di proprietà dei tre soci per un valore stimato di € 528.000), concessa in affitto alla Rossi e Bertozzi Soc. Agricola s.s. con contratto stipulato in data 19/05/2020, in vista della presente procedura, al canone mensile di € 4.000 oltre IVA (nella proposta si precisa che i canoni corrisposti nel primo anno sono stati accantonati per essere messi a disposizione dei creditori), prevedente anche un'opzione di acquisto in favore dell'affittuaria da esercitare entro 3 mesi dalla scadenza del contratto, fissata al 30/04/2030, al prezzo di € 558.809,77, oltre IVA, da ridursi del 25% di tutte le somme versate, per un attivo atteso entro l'arco di durata del contratto, e della proposta, di 10 anni pari a € 967.809,77, somma comprendente anche la liquidità già esistente.

Subordinatamente all'omologa dell'accordo, la società affittuaria si è impegnata a trasformare l'opzione di acquisto in un vero e proprio impegno all'acquisto cauzionato con versamento di una caparra di € 30.000, trasformando quindi il contratto di affitto



d'azienda con opzione di acquisto in un vero e proprio contratto di "rent to buy". Tale ricavato verrebbe destinato al pagamento dei creditori nelle misure indicate nella proposta mentre i contratti di mutui bancari, con garanzia ipotecaria sulla prima casa di ciascuno dei tre soci, in regolare ammortamento, non verrebbero inclusi nella proposta, prevedendosene la prosecuzione secondo l'originario contratto, con mantenimento della proprietà degli immobili in caso agli stessi, come ora consentito dall'art. 8, comma 1-ter l. 3/2012.

Per procedere all'apertura del procedimento e fissare l'udienza per l'audizione delle parti, mettendo al voto la proposta, il Giudice deve prima verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della proposta previsti dagli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012, nel testo novellato dalla l. 179/2020.

Richiamando integralmente quanto già osservato nel decreto del 26/07/2021, sussiste indubbiamente la competenza territoriale di questo Tribunale avendo tutti i debitori la loro residenza a Bertinoro, luogo in cui ha la propria sede anche la società.

La Società Agricola Bertozzi è una società esercente attività agricola, iscritta nell'apposita sezione speciale del Registro Imprese, riguardante l'allevamento bovini e vendita di carne, la coltivazione di terreni, oltre alla produzione di energia con sistemi fotovoltaici, fattoria didattica e ricreativa. Deve pertanto ritenersi esclusa la sua assoggettabilità a fallimento. Peraltro, ai sensi del comma 2-bis, dell'art. 7 l. 3/2012, ferma la sussistenza delle altre condizioni di cui al comma 2, l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può comunque proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione, con la precisazione che l'accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili (art. 7, co. 2-ter).

Anche i tre soci ricorrenti non risultano soggetti o assoggettabili a procedure diverse da quelle previste dalla l. 3/2012. Oltre a rivestire la qualità di soci illimitatamente responsabili della società agricola la Getti percepisce redditi da lavoro autonomo come OSS, mentre Bertozzi Eugenio e Bertozzi Andrea, risultano dipendenti della Rossi e Bertozzi Soc. Agr. s.s..



I ricorrenti non risulta abbiano subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis o già beneficiato per due volte di esdebitazione.

Sussistono pertanto tutti i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 7 l. 3/2012.

Indubbia è anche la presenza di una situazione di sovraindebitamento, intesa come perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che determina una rilevante difficoltà, se non definitiva incapacità, di adempierle regolarmente.

La SOCIETÀ AGRICOLA BERTOZZI presenta un indebitamento complessivo di € 2.821.281,90, del quale rispondono in solido i tre soci illimitatamente responsabili che, oltre ad aver rilasciato anche garanzie per la società, sommando così la qualità di coobbligati della società a quella di garanti, hanno anche un ulteriore indebitamento personale, come di seguito indicato.

GETTI MANUELA: indebitamento complessivo di € 1.999.338,91, di cui € 485.000 riferito a garanzie rilasciate al sistema bancario per la società, € 1.220.201,20 per altri finanziamenti chirografari per la società e € 174.787,64 per mutuo ipotecario sull'abitazione principale in regolare ammortamento, di cui si prevede la prosecuzione con mantenimento dell'immobile in proprietà.

BERTOZZI EUGENIO: indebitamento complessivo di € 759.781,13, di cui € 618.612 riferito a garanzie e finanziamenti per la società e € 125.873,61 per mutuo ipotecario sull'abitazione principale in regolare ammortamento, di cui si prevede la prosecuzione con mantenimento dell'immobile in proprietà.

BERTOZZI ANDREA: indebitamento complessivo di € 827.602,79, di cui € 678.612 riferito a garanzie e finanziamenti per la società e € 135.890,75 per mutuo ipotecario sull'abitazione principale in regolare ammortamento, di cui si prevede la prosecuzione con mantenimento dell'immobile in proprietà.

L'attivo complessivamente riferibile alla società e ai tre soci è stato valutato come pronto realizzo in € 1.076.000 quanto agli immobili di proprietà dei tre soci, dei quali € 528.000 riferiti ai beni concessi in uso alla società agricola. Getti Manuela è inoltre proprietaria del veicolo Fiat 500 tg. DT729JX, del 2009 e del reddito da lavoro autonomo pari a ca. € 10.000 lordi annui come da documentazione fiscale prodotta (il nucleo familiare è



composto anche dalla figlia Rossi Francesca che ha iniziato a lavorare presso la società agricola nel 2019 con un reddito annuo di ca. € 13.000 e dal marito Rossi Fabrizio, dal quale è legalmente separata da giugno 2020 benché ancora convivente, con un proprio reddito annuo medio di € 33.000). Bertozzi Andrea è proprietario del veicolo Peugeot 7 tg. FB111MZ del 2016 e svolge lavoro dipendente presso la società affittuaria dell'azienda, con una retribuzione mensile netta di € 1.200 (il nucleo familiare è composto dal figlio minore Edoardo e dalla convivente Ercolani Elisa, titolare di un autonomo reddito da lavoro di ca. € 14.000 annui). Bertozzi Eugenio è proprietario del veicolo Volvo M tg. FEM609CN del 2013, dell'auto cointestata con la moglie Toyota Yaris tg. CA156EL del 2002, svolge lavoro dipendente presso la società affittuaria dell'azienda, con una retribuzione mensile netta di € 1.200 (il nucleo familiare è composto dalla moglie Rossi Carmen, titolare di un autonomo reddito da lavoro di ca. € 15.000 annui) ed è titolare di assicurazione sulla vita, polizza Naigold 750 con National Suisse del valore di € 5.000.

Si premette che al ricorso deve essere allegata una relazione particolareggiata del Gestore dell'OCC nella quale devono essere indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni; esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; indicata l'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; valutata la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria. Nella relazione il Gestore deve anche indicare i presumibili costi della procedura, la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori ed i criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste, indicando infine se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione dei finanziamenti, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.

La relazione del professionista nominato quale gestore dall'O.C.C. Romagna, dott. Giovanni Brusi, a seguito della disposta integrazione, risulta ora redatta in conformità alla nuova disposizione prevista dal comma 3-bis.1 dell'art. 12 come di seguito indicato.

a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni:



La situazione di sovraindebitamento dei debitori ricorrenti risulta di origine comune e legata all'andamento dell'attività della società agricola e in particolare ad eventi legati a fattori esterni non prevedibili quali le avversità climatiche, le patologie degli animali, le forti oscillazioni dei prezzi con incremento dei costi di produzione delle carni, che hanno fortemente inciso sulla redditività delle annualità 2017 e 2018, con pesante contrazione dei ricavi attesi. Nonostante le contromisure adottate, quali l'aumento del grado di efficienza del controllo di gestione per individuare i costi superflui e la diversificazione delle attività (creazione di spaccio aziendale, organizzazione di eventi, fattoria didattica e iniziativa "compiti insieme"), anche gli esercizi 2019 e 2020, quest'ultimo influenzato dalla gli effetti della crisi pandemica, hanno registrato rilevanti perdite, rendendo impossibile far fronte al rilevante indebitamento bancario, tanto da indurre i soci a stipulare un contratto di affitto per la gestione dell'azienda e rivolgersi all'OCC per risolvere la grave situazione di sovraindebitamento.

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte:

La ragione dell'incapacità ad adempiere, come emerge dall'analisi della situazione reddituale, è legata al fatto che i redditi disponibili e il pur consistente patrimonio immobiliare sono insufficienti per sostenere gli oneri dell'indebitamento bancario, in quanto i flussi di cassa generati dall'attività aziendale non generano un reddito adeguato a coprirli.

c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori:

Non è stata constatata la presenza di atti del debitore impugnati dai creditori, mentre quanto agli atti dispositivi vi è il contratto di affitto di azienda stipulato nel 2020 con la Rossi e Bertozzi soc. agr. S.s. in vista della presente procedura che dovrà garantire i flussi di cassa messi a disposizione dei creditori. Risulta promossa una procedura esecutiva mobiliare RGE 94/2021, nella quale sono stati disposti alcuni rinvii per verificare l'esito della presente procedura.

d) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria:



Il gestore dell'OCC ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione confermando anche l'attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta e, con l'integrazione depositata il 06/09/2021, ha reso anche la specifica attestazione, prevista in presenza di falcidia dei privilegiati dall'art. 7, che il piano assicura il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione. Ha altresì fornito una specifica valutazione sulla convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria nella quale, ipotizzando la vendita dei beni mobili ed immobili alla seconda asta, l'attivo conseguibile risulterebbe pari a € 919.580,50 senza considerare gli oneri in prededuzione e le spese, a fronte di un attivo messo a disposizione dei creditori con la presente proposta per € 966.809,77, ancorché in un arco temporale piuttosto lungo.

e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura:

In merito ai costi della procedura, con l'integrazione del 06/09/2021, in adempimento di quanto richiesto, sono stati depositati i contratti di mandato e i preventivi di spesa dell'OCC dai quali emerge la modalità di computo del compenso spettante al Gestore e all'OCC. Complessivamente i costi della procedura sono indicati in € 217.002,40 dei quali € 63.504,12, comprensivi degli accessori, riferibile al compenso del Gestore e dell'OCC ed il resto riguardante il compenso degli advisors legali e finanziari e stimatori.

f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori:

Quanto al più specifico contenuto della proposta unitaria che i ricorrenti hanno inteso formulare ai creditori, compresi quelli personali dei singoli soci, la stessa prevede la continuità aziendale in forma indiretta mediante l'affitto d'azienda agricoli (composta anche dagli immobili di proprietà dei tre soci per un valore stimato di € 528.000) alla Rossi e Bertozzi Soc. Agricola s.s., con la quale è stato stipulato in data 19/05/2020 un contratto di affitto della durata di 10 anni al canone mensile di € 4.000 oltre IVA. L'attivo concordatario deriverà pertanto dai canoni che verranno versati dall'affittuaria (quelli nel frattempo versati sono stati accantonati per essere messi a disposizione dei creditori) e dalla successiva cessione dell'azienda in base all'opzione di acquisto in favore dell'affittuaria da esercitarsi entro 3 mesi dalla scadenza del contratto, fissata al 30/04/2030, al prezzo di € 558.809,77, oltre IVA (prezzo da ridursi del 25% di tutte le



somme versate). L'attivo atteso entro l'arco di durata decennale del contratto e della proposta è pari a € 967.809,77, comprensiva della liquidità già esistente. Condizionatamente all'omologa dell'accordo, la società affittuaria si è altresì impegnata a trasformare l'opzione di acquisto in un e proprio impegno all'acquisto cauzionato con versamento di una caparra di € 30.000, mutando quindi il contratto di affitto d'azienda con opzione di acquisto in un vero e proprio contratto di "rent to buy".

La proposta prevede di destinare tale attivo al pagamento dei creditori nelle misure di seguito indicate mentre i contratti di mutuo, con garanzia ipotecaria sulla prima casa di ciascuno dei tre soci, in regolare ammortamento, restano esclusi dalla proposta, prevedendosene la prosecuzione secondo l'originario contratto, con mantenimento della proprietà degli immobili in caso agli stessi, come ora consentito dall'art. 8, comma 1-ter l. 3/2012. Per la posizione di Getti Manuela è inoltre prevista la vendita dei terreni in proprietà alla società "Il Sogno di una vita", con la quale vi è già un contratto preliminare al prezzo di € 170.000, al loro dell'acconto di € 35.000 già versato, destinato interamente ai creditori ipotecari (che sono anche creditori della società).

Nello specifico, oltre all'integrale pagamento delle prededuzioni indicate in € 217.002,40 per le quattro procedure riunite, è previsto il pagamento:

- 100% dei creditori privilegiati ex art. 2751-bis n. 1 c.c. entro 48 mesi dall'omologa;
- 90% dei creditori privilegiati ex art. 2751-bis n. 2 c.c. in un arco temporale di 9 anni;
- 65% dei creditori privilegiati ex art. 2751-bis n. 4 c.c. in un arco temporale di 9 anni;
- 60% dei creditori privilegiati ex art. 2751-bis n. 5bis c.c. in un arco temporale di 9 anni;
- 55% dei creditori bancari per finanziamenti e cambiali agrarie privilegiate ex art. 44 e 46 TUB in un arco temporale di 9 anni;
- 46% dei crediti privilegiati vantati da Erario ed enti comunali (AdE, AdER, INPS, ENPAIA e Comuni) in un arco temporale di 9 anni;
- 40% dei crediti con garanzia ipotecaria su beni dei soci in un arco temporale di 9 anni;
- 10% dei crediti chirografari di fornitori ed altri finanziatori in un arco temporale di 9 anni dopo il pagamento dei privilegi;
- 8% dei crediti chirografari bancari in un arco temporale di 9 anni dopo il pagamento



dei privilegi;

- 5% dei crediti privilegiati degradati al chirografo in un arco temporale di 9 anni dopo il pagamento dei privilegi.

In considerazione della moratoria ultrannuale prevista nella proposta per il pagamento dei creditori privilegiati, è stata chiesta un'integrazione alla luce dei più recenti arresti della giurisprudenza che, pur ritenendo ammissibile la moratoria ultra-annuale, impone di ammettere al voto i creditori per la perdita economica derivante dal ritardato pagamento.

Si osserva, infatti, che nella pronuncia Cass. n. 17834/19 si è affermato che *“agli accordi di ristrutturazione dei debiti è giuridicamente possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8 l. 3/2012 e al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme a essi spettanti”*. Con una più recente pronuncia si è ribadito tale principio, aggiungendo che tale *“dilazione, anche se di lunga durata, non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza, notoriamente riservata ai creditori che hanno diritto di voto, i quali creditori sono gli unici a dover valutare se una proposta di accordo del tipo di quella indicata, implicante pagamenti dilazionati, sia o meno conveniente a fronte delle possibili alternative di soddisfacimento”* (Cass. n.17391/2020).

A seguito dell'integrazione depositata il 06/09/2021, a fronte dei rilievi critici sollevati da questo GD, il Gestore O.C.C. ha provveduto a prendere specifica posizione sulla questione e ad indicare, ai fini dell'ammissione al voto, la quantificazione della perdita economica maturata da ciascuno dei creditori privilegiati di cui è previsto il pagamento oltre l'anno e la modalità con cui la stessa è stata calcolata.

Per comodità di esposizione e maggiore chiarezza si riporta di seguito la relativa tabella, contenente l'indicazione dell'ammontare dei crediti di ciascuno dei creditori, compresi i privilegiati per la parte degradata e la moratoria ultrannuale, che saranno ammessi al voto.

Tale tabella predisposta dal Gestore andrà peraltro emendata per quanto di seguito indicato. Non potrà, infatti, essere ammesso al voto il credito per finanziamenti effettuati in favore della società dalla socia illimitatamente responsabile Getti Manuela, stante



l'evidente conflitto di interessi derivante sia dalla sua qualità di socia illimitatamente responsabile sia di parte della presente procedura in cui la proposta formulata ai creditori è unitaria per la posizione della società e i singoli soci. Computare tale, peraltro molto elevato, debito della società verso la socia ai fini della maggioranza ed ammettere al voto la socia, senza neppure prevederne l'inserimento in apposita classe, falserebbe inevitabilmente gli esiti del voto, essendo la Getti direttamente interessata a veder approvata la proposta che ella stessa ha formulato ai propri creditori.

Si osserva a tale riguardo che pur in assenza di una specifica previsione nella l. 3/2012 in merito al divieto di voto per i creditori in conflitto di interesse, come invece opportunamente introdotto dal CCII all'art. 79, un tale divieto è espressamente previsto nel concordato preventivo, al quale si ispira la disciplina, ancorché molto più semplificata, dell'accordo di composizione. In ogni caso, il divieto del voto del creditore in conflitto di interessi costituisce un principio immanente dell'ordinamento, come chiarito dalle Sezioni Unite con la pronuncia del 28/06/2018 n. 17186, riguardante la diversa fattispecie del concordato fallimentare, in cui un tale espresso divieto pur mancava, ma i cui principi sono chiaramente di portata generale.

In tale importante pronuncia, i Giudici della Suprema Corte hanno sostanzialmente affermato che la disciplina del conflitto di interessi non costituisce un'eccezione ma è il portato di un principio generale dettato per impedire che, qualora una pluralità di soggetti sia chiamata ad assumere a maggioranza decisioni che influiscono su ciascuno dei membri di quella collettività che si viene così a formare, l'espressione del voto sia influenzata dagli interessi conflittuali presenti in capo ad uno o più partecipanti al voto. A salvaguardia dell'interesse collettivo, subendo i diritti dei creditori una compressione per effetto del principio maggioritario, deve escludersi dal voto e dal computo della maggioranza il creditore che si trovi in evidente conflitto di interessi (cfr. Cass. 17186/2018: *“Perchè sia configurabile un conflitto di interessi di un soggetto, in quanto parte di una collettività, è invero sufficiente il contrasto di un suo interesse individuale con l'interesse comune all'intera collettività, mentre non è necessario che quest'ultima costituisca un distinto soggetto o centro d'imputazione di situazioni giuridiche. Il tema del conflitto di interessi dei creditori nei concordati di massa è stato oggetto di attenzione in dottrina, rinvenendosi in esso, al pari che*



nelle assemblee societarie, un terreno privilegiato di verifica della tenuta di un principio cardine del diritto privato, quello dell'autonomia negoziale, vista nel suo risvolto negativo di divieto di eteronomia, ossia quale principio di intangibilità della sfera giuridica di ciascuno da parte della volontà altrui. In tale prospettiva, si è condivisibilmente osservato che l'eteronomia nei confronti della minoranza, insita nella regola di prevalenza della maggioranza, applicabile all'approvazione del concordato così come alle assemblee societarie, in tanto è compatibile con il principio dell'autonomia privata, in quanto sia giustificata dalla necessità di realizzare, appunto, un interesse comune a tutti i partecipanti; sicchè il principio (di autonomia) è messo in crisi tutte le volte in cui la scelta della maggioranza sia inquinata in maniera decisiva dalla presenza, in capo a taluno dei suoi componenti, di un conflitto di interessi, il quale va pertanto neutralizzato, o "sterilizzato", come pure suol dirsi").

Dalla tabella di seguito riportata andrà pertanto eliminato il credito della Getti (riportato in rosso con interlineatura) e riconteggiate le percentuali calcolate dal Gestore OCC che risultano evidenziate in rosso.

<u>Conteggio per 60% :</u>	Importi compresi voto	% sul totale
Intesa San Paolo per degrado a chiro + Chiro + fin. Agr. degradato+ perdita economica	331.311,77 €	15,845%
La BCC per degrado a chiro + Chiro + perdita economica	91.244,87 €	4,364%
UBI chirografo	40.201,56 €	1,923%
Unicredit per fin. Agr. degradati a chiro	62.215,77 €	2,975%
BPER per fin agrari degr. Chiro + chiro	38.726,71 €	1,852%
BPM chiro	2.101,16 €	0,100%
Professionisti degradati	3.996,03 €	0,191%
Soc. Agr. degradate chiro	15.416,80 €	0,737%
Soc. coop. Degradate a chiro	22.459,20 €	1,074%
Comune Bertinoro degradati a chiro + chiro	722,45 €	0,035%
INPS degradato a Chiro + chiro	56.394,45 €	2,697%
Comune forlimpopoli degradato a chiro +		0,039%



chiro	815,41 €	
Ag. Entrate degradato a chiro	20.715,88 €	0,991%
Ag. Entrate Riscossione degradato	1.274,00 €	0,061%
Enpaia degratoa chiro	326,00 €	0,016%
Affittanti	16.397,50 €	0,784%
Fornitori Chiro	152.340,89 €	7,286%
Prefettura	535,00 €	0,026%
Usl	102,57 €	0,005%
Anticipi clienti	400,00 €	0,019%
Debiti vs Rossi e Bertozzi	30.309,33 €	1,450%
Anticipi da soci (Getti Manuela)	1.202.971,20 €	57,531%
	2.090.978,53 €	
Base di calcolo 60%	888.007,33 €	100,000%

In considerazione del fatto che la proposta formulata dai ricorrenti è interamente fondata sui flussi di cassa che dovrebbero derivare dal pagamento dei canoni di affitto dell'azienda agricola, pari a € 48.000 annui, oltre IVA, e dalla successiva vendita dell'azienda alla medesima società affittuaria, da effettuarsi entro 3 mesi dalla scadenza del contratto di affitto, previste nell'aprile 2030, è stata chiesta un'integrazione della relazione di attestazione sotto il profilo della verifica della capacità finanziaria dell'affittuaria e della conseguente sostenibilità della proposta, ritenuta doverosa anche alla luce del fatto che la società affittuaria è stata costituita nell'aprile 2020 proprio al fine di assumere in affitto l'azienda agricola Bertozzi ed è composta, quali unici soci, dalla moglie di Bertozzi Eugenio, Rossi Carmen, e dalla figlia di Getti Manuela, Rossi Francesca, di appena 22 anni.

Nell'integrazione depositata il 06/09/2021 il Gestore OCC ha esplicitato le valutazioni che lo avevano portato ad affermare, nell'originaria relazione, che “i flussi di cassa generati dall'affittuaria s(ono)iano, almeno per il primo periodo, ampiamente sufficienti a garantire il



pagamento di quanto previsto come canone di locazione ... e contemporaneamente a garantire un possibile primo acconto in ragione del futuro acquisto dell'azienda come previsto nel piano".

Alla relazione integrativa è stato allegato un *business plan* e sono stati in essa chiariti gli elementi di discontinuità che dovrebbero garantirne la redditività e la possibilità di far fronte all'onere di pagamento del canone di affitto (rimandando alla lettura dell'integrazione si indicano i principali punti di forza: dismissione dell'allevamento diretto di bestiame, molto oneroso e scarsamente redditizio per il numero massimo di capi allevabili, sostituendolo con l'allevamento mediante contratti di soccida; implementazione della macelleria con vendita dei prodotti sul territorio locale e sviluppo di attività collaterali mediante apposito marketing pubblicitario quali degustazioni di prodotti artigianali e "grigliate" in zone attigue all'azienda, serate a tema nel periodo estivo; aumento dell'area didattica della fattoria, con centro estivo per bambini, pensione per cavalli, affitto locali per feste private..).

Ancorché la società affittuaria dell'azienda non sia attualmente in grado, per gli elevati costi, di rilasciare una fideiussione a garanzia del pagamento dei canoni e sia prevista una durata piuttosto lunga della procedura, spetterà ai creditori chiamati al voto valutare la convenienza o meno della proposta e l'affidabilità della nuova compagine sociale, tenendo conto di quanto emergente dalla relazione di attestazione integrativa fornita dal Gestore OCC.

Va inoltre dato atto che in tale integrazione il Gestore OCC ha provveduto anche a fornire una specifica stima di congruità del canone previsto nel contratto di affitto, pari a € 40.000 annui oltre IVA.

Da ultimo, è stata integrata anche l'attestazione prevista dall'art. 7 l. 3/2012 in presenza di falcidia dei privilegiati che nella prima versione era stata ritenuta carente. Risulta pertanto ora attestata non solo la fattibilità e convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria ma anche che la stessa, pur prevedendo il pagamento parziale dei creditori privilegiati, assicura una loro soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione.



In conclusione, si ritengono sussistenti i presupposti per dichiarare aperta la procedura e sottoporre la proposta di accordo congiuntamente formulata dai ricorrenti, al vaglio e al voto dei creditori.

P.Q.M.

visti gli artt. 10, 11 e 12 l. 3/2012;

dato atto dell'avvenuta riunione delle distinte procedure proposte;

dichiara aperta

la procedura di sovraindebitamento diretta alla composizione della crisi mediante unitaria proposta di accordo, in favore di

SOCIETÀ AGRICOLA BERTOZZI S.S. p./IVA e c.f. 00929950400, iscritta al REA FO-275182 con sede a Bertinoro, via Santa Croce n. 3694;

GETTI MANUELA, n. Cesena il 01/02/1968 c.f. GTT MNL68B41C573R, residente a Bertinoro via Santa Croce n. 3694 (RG 8/2021);

BERTOZZI EUGENIO, n. Cesena il 15/07/1963 c.f. BRTGNE63L15A809H, residente a Bertinoro via Santa Croce n. 2774 (RG 9/2021);

BERTOZZI ANDREA, n. Cesena il 22/04/1990 c.f. BRTNDR90D22C573C, residente a Bertinoro via Papa Giovanni XXIII n. 250 (RG 10/2021) ;

fissa

l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé per il giorno **15/11/2021 ore 12:00**

dispone

che la proposta, corredata dalla relazione dettagliata dell'O.C.C., la successiva integrazione ed il presente decreto siano resi noti ai terzi mediante pubblicazione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Forli-Cesena e siano comunicati, a cura dei debitori con l'ausilio dell'O.C.C., a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c., con avvertimento che per i crediti di Agenzia delle Entrate-Riscossioni le comunicazioni andranno fatte anche ai singoli enti impositori;



che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

dispone

che, sino a quando non diventerà definitivo il provvedimento di omologazione, a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi o acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, salvi i titolari di crediti impignorabili;

avverte

i debitori che sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto

avverte

altresì che per lo stesso periodo temporale le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano

avverte

i creditori che entro i 10 giorni antecedenti la sopra indicata udienza, dovranno far pervenire, per telegramma, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o p.e.c., al Gestore O.C.C., la dichiarazione dagli stessi sottoscritta di consenso alla proposta come indicata nella relazione particolareggiata, precisandosi che Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà esprimere direttamente il voto solo per i crediti propri, spettando ai singoli enti impositori la legittimazione ad esprimere il consenso sui rispettivi crediti e con l'ulteriore avvertimento che in mancanza di comunicazione od espressione del voto, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta.

Si comunichi ai ricorrenti e al Gestore O.C.C. per gli ulteriori adempimenti previsti a suo carico dagli artt. 11 e ss. l. 3/2012.

Così deciso a Forlì il 27 settembre 2021

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

